PROVVIDENZE A FAVORE DELLE POPOLAZIONI DEI COMUNI DELLA BASILICATA E DELLA PROVINCIA DI COSENZA COLPITI DA CALAMITA' ATMOSFERICHE NEI MESI DI MARZO-APRILE 1973

Art. 27

Adempimenti relativi all'imposta sul valore aggiunto

I contribuenti che hanno il domicilio, la residenza o la stabile organizzazione nei comuni indicati ai sensi dell'art. 26, tenuti, ai sensi dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla presentazione della dichiarazione mensile ed al relativo versamento dell'imposta sul valore aggiunto, possono conglobare nella dichiarazione da presentare entro il mese di maggio 1973 quelle relative ai mesi di febbraio, marzo ed aprile, effettuando contemporaneamente un unico versamento dell'imposta Gli stessi contribuenti tenuti, ai sensi dell'art. 31 del citato decreto presidenziale, alla presentazione della dichiarazione trimestrale ed al relativo versamento dell'imposta possono conglobare nella dichiarazione da presentare entro il mese di luglio 1973 quelle relative ai primi due trimestri, effettuando contemporaneamente un unico versamento dell'imposta.

Versione in vigore dal 27 maggio 1973, non più in vigore dal 26 luglio 1973 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni della Basilicata e della provincia di Cosenza colpiti da calamita' atmosferiche nei mesi di marzo-aprile 1973
Estremi	Decreto-legge 10 maggio 1973, n. 240
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 maggio 1973

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvidenze-a-favore-delle-popolazioni-dei-comuni-della-basilicata-e/art-27-

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

adempimenti-relativi-all-imposta-sul-valore-aggiunto/
versione/0